

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano, n.645 dell' 11 maggio 2020

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE

II G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO

Ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. OMISSIS promossa da:

MUTUATARI

PARTE ATTRICE

contro

BANCA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE

Voglia l'ill.mo Giudice adito:

Considerare che il mutuo de quo sia considerato nullo, (ex art. 117 TUB) in mancanza dell'indicazione del TAEG e per l'effetto rideterminare il tasso nominale entro la soglia del tasso BOT.

Per quanto sopra, procedere alla compensazione del dare / avere tra le parti contrattuali ed accertare l'esatto importo che parte attrice è tenuta a corrispondere alla Banca.

Stabilire il nuovo piano di ammortamento che conservi il beneficio del termine, come da contratto di mutuo n. rep. OMISSIS, al netto di ogni interesse, spese ed oneri.

Emettere ogni altra declaratoria e statuzione comunque previa connessa e dipendente dall'accoglimento delle domande che precedono in conformità a quanto narrato.

Con condanna di spese ed onorari di causa.

PER PARTE CONVENUTA

Voglia l'illmo Giudice adito contrariis rejectis:

in via preliminare e nel merito rigettare tutte le domande formulate dalla parte in via preliminare e nel merito rigettare tutte le domande perché inammissibili, stante l'assoluta carenza dei requisiti processuali per legge previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. e 163 n. 3, 4 e 5 c.p.c. risultando l'azione assolutamente generica frutto di una errata e superficiale interpretazione delle norme di diritto e degli insegnamenti giurisprudenziali dettati in materia, oltre che per mancanza di interesse ad agire per tutti i motivi sopra esposti, nonché per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., condannando la parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;

in via principale e nel merito rigettare tutte le domande come formulate dalla parte attrice, anche in via istruttoria, perché inammissibili e infondate infatto e in diritto e conseguente condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;

In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA, nonché con condanna definitiva al pagamento della CTU posta a carico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano, n.645 dell' 11 maggio 2020

all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano "...rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11);

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015);

richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;

richiamato per relationem il contenuto dell'atto di citazione, con il quale MUTUATARI, premessa la stipula con BANCA del contratto di mutuo ipotecario n. OMISSIS del valore nozionale di €62.000,00 (doc. 1 attoreo) e premesso, altresì, di avere sottoposto il rapporto a perizie ha lamentato:

1) l'usurarietà del tasso di interesse, dovendo questo computarsi: i) tenendo conto anche del tasso effettivo di mora; ii) attraverso la sommatoria tra l'interesse corrispettivo e quello di mora;

2) la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cod.civ. in ragione della previsione dell'applicazione della mora su ogni somma non pagata, quindi su ciascuna rata già comprensiva di interessi, senza specifica previsione contrattuale;

3) l'usurarietà del tasso di interesse per effetto dell'anatocismo determinato dall'ammortamento alla francese applicato al mutuo;

4) l'usurarietà del tasso di interesse, considerando nel calcolo del TEG tutti gli oneri gravanti sul finanziamento, ivi compresa la commissione per estinzione anticipata e il costo dell'assicurazione obbligatoria;

5) l'illegittimità della commissione cd. "diritto di stipula", pari all'1% del capitale mutuato, da distrarsi all'atto dell'erogazione delle somme, riconosciuta in favore dell'ente finanziatore, non restituita in caso di scioglimento anticipato del vincolo, in quanto assimilabile ad una penale e priva di giustificazione causale. Su tali presupposti, gli attori hanno precisato le conclusioni sopra riportate in epigrafe;

6) la pretesa nullità del contratto per indeterminatezza della durata delle singole fasi del rapporto di mutuo. Su tali presupposti, gli attori hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate in epigrafe;

richiamato per relationem il contenuto della comparsa di risposta, con la quale BANCA ha puntualmente contestato gli assunti attorei, contestando la metodologia utilizzata dai periti attorei nelle perizie prodotte da parte attrice, esaurientemente illustrando la struttura ed il meccanismo del contratto oggetto di causa (che consta di due fasi, che a loro volta generano ben tre contratti distinti, sia pure collegati tra loro) e deducendo in particolare: a) che i tassi pattuiti nel contratto di mutuo oggetto di causa, sia con riferimento al c.d. mutuo immediato senza ammortamento (fase 1) sia con riferimento al c.d. mutuo di assegnazione con ammortamento alla francese (fase 2), sono documentalmente inferiori non solo alle rispettive soglie usura, ma anche ai c.d. tassi medi; b) l'infondatezza dell'assunto attoreo di determinazione del TEG attraverso il cumulo di interessi corrispettivi e moratori, per consolidata ed univoca giurisprudenza di merito; c) l'infondatezza dell'assunto attoreo secondo il quale l'interesse moratorio deve rientrare nel calcolo del TAEG, come da recente giurisprudenza di merito; d) la piena legittimità dell'ammortamento c.d. alla francese, strutturalmente inidoneo a produrre fenomeni anatocistici, come da prevalente giurisprudenza di merito; e) l'estraneità della penale di estinzione anticipata come anche della polizza assicurativa per rischio incendio dal computo del TAEG; f) l'infondatezza del duplice assunto attoreo di preteso anatocismo nel sistema di ammortamento c.d. alla francese ed altresì per effetto dell'applicazione

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano, n.645 dell' 11 maggio 2020

dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva anche di interessi corrispettivi, per essere l'effetto anatocistico in tal caso espressamente autorizzato dall'art. tre della Delibera CICR 09/02/00; g) l'infondatezza dell'ulteriore assunto attoreo di pretesa nullità del contratto per indeterminatezza della durata delle singole fasi del rapporto di mutuo; h) che il diritto di stipula non è una penale ma solo un corrispettivo del contratto di risparmio, essendo un costo che trova la sua giustificazione causale nel contratto di risparmio edilizio. Su tali presupposti, la banca convenuta ha chiesto il rigetto di ogni domanda attorea per integrale infondatezza; così riepilogate le contrapposte posizioni delle parti; ritenuta l'integrale infondatezza della domanda attorea di cui all'atto di citazione, che non può, pertanto, trovare accoglimento;

richiamato per relationem il contenuto del contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso n. 3206951 del 12/07/02 del valore nozionale di €62.000,00 (cfr. doc. ti 2, 4 e 12 di parte convenuta);

ritenuto, innanzitutto, privo di pregio il duplice rilievo attoreo di illegittimità del mutuo per pretesa natura usuraria dell'interesse complessivamente pattuito nel contratto di mutuo come risultante: i) dalla ricomprensione nel TEG dell'interesse di mora; ii) dalla 'sommatoria' del tasso corrispettivo con il tasso di mora;

ritenuto sufficiente, sul punto, richiamare adesivamente il consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la rilevanza giuridica della sommatoria dell'interesse corrispettivo e dell'interesse di mora ai fini delle verifiche imperative di usura (ex multis Trib. Brescia n. 3698 21/12/17; Trib. Milano 8/3/16; Trib. Milano 12/2/16; Trib. Vibo Valentia 22/7/15; Trib. Roma 25/6/15; Trib. Padova 10/3/15 est. Bertola; Trib. Bologna 17/2/15 est. Velotti che richiama per ampi stralci Trib. Verona 23/4/14; Trib. Padova 27/1/15; Trib. Monza sez. I 13/1/15 n. 94; Trib. Milano n. 8755 del 16/7/15; Trib. Treviso 9/12/14; Trib. Udine 26/9/14; Trib. Torino 17/9/14 est. Astuni; da ultimo vedi anche Trib. Verona sent. n. 2404/18, sent. n. 727/19, sent. n. 2158/19 est. Tommasi di Vignano), sul presupposto, ben illustrato da Trib. Verona 23/4/14, cui qui si rinvia, che: 1) l'assoggettamento alla disciplina cogente sull'usura del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori in tanto potrebbe essere condivisa in quanto fosse dimostrata, in coerenza con la ratio legis, l'identità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi; 2) l'assunto della sommatoria tra le due categorie di interessi ai fini della verifica d'usura non pare conciliabile con il dato normativo emergente dagli artt. 644 cod.pen. e 1815 cod.civ., perché le norme menzionate - insuscettibili di interpretazione analogica - fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario (siano esse interessi convenzionali, remunerazioni, commissioni o spese diverse da quelle legate ad imposte e tasse), tali intendendosi in dottrina quelle legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale; 3) restano, così, escluse le prestazioni accidentali e perciò meramente eventuali sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate, in quanto tali, ad assolvere, in chiave punitiva, alla diversa funzione di moral suasion finalizzata alla compiuta realizzazione di quel rite adimpletum contractum costituente, secondo i principi, l'interesse fondamentale protetto (art. 1455 cod.civ.);

ritenuto, pertanto, che per quanto detto possa affermarsi la conformità a diritto dell'indicazione metodologica seguita dalla Banca d'Italia la quale, nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il TEGM (tasso effettivo globale medio) ai fini dell'art. 2 della L. 108/96, dispone espressamente che "I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela" (cfr. Comunicazione Bankitalia del 3/7/2013);

osservato, a tale riguardo, che la Banca d'Italia, anche per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti), tiene conto degli interessi di mora ai fini della L. 108/96, disaggregandone il dato rispetto a quello derivante dall'ordinaria rilevazione del TEGM e precisando a tal fine che "...anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano, n.645 dell' 11 maggio 2020

pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. paragrafo 1)”; ritenuto che, da quanto sopra, derivi l'irrelevanza giuridica del cumulo delle due voci di interesse menzionate ai fini della disciplina in esame, principalmente in considerazione della ricordata eterogeneità teleologica puntualmente confermata dagli artt. 644 c.p. e 1815 cod.civ., con l'effetto dell'infondatezza del contrario assunto attoreo, di per sé sufficiente a legittimare il rigetto da parte del giudice delle istanze attoree di istruttoria tecnica sul punto;

richiamato adesivamente, quanto alla verifica di rilevanza del tasso di mora della determinazione del TEG, il principio affermato dalla più attenta giurisprudenza, secondo il quale, in assenza di rilevazioni specifiche del TEGM rispetto agli interessi moratori, è da escludere che si possa anche solo astrattamente procedere al confronto della pattuizione relativa agli interessi di mora con il tasso soglia determinato con i decreti ministeriali trimestrali sulla sola base dei valori medi degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano 29/1/15);

richiamato, in particolare, quanto affermato in detta pronuncia dal giudice milanese ove precisa che le prescrizioni normative, in materia di usura, “...hanno sempre previsto e disposto che le relative statistiche fossero condotte con riferimento ai tassi corrispettivi, verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito. Al contrario analoga rilevazione non viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di prestazione non necessaria, ma solo eventuale, in quanto destinata ad operare solo in caso di inadempimento del mutuatario, nonché in ragione della loro funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremamente eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito. Il fatto quindi, che il TEGM e conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri accessori all'erogazione del credito) porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi siano o meno usurari. Così operando, infatti, si giungerebbe ad una rilevazione prima di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei (il tasso di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi moratori, ma solo quelli corrispettivi)” (ancora Trib. Milano 29 gennaio 2015);

ritenuto che le superiori considerazioni dimostrino anche l'inconfigurabilità di usurarietà ‘originaria’ del tasso di interesse effettivo di mora anche considerata la maggiorazione mediamente pari a 2,1 punti percentuali cui fa riferimento la sopra richiamata Comunicazione Bankitalia del 3/7/2013), tenuto conto: 1) che i tassi convenzionali concordati nei contratti costituenti il mutuo oggetto di causa (TAN 6,20% per il finanziamento immediato e TAN 5% per il mutuo di assegnazione) erano, al tempo della sottoscrizione dei contratti medesimi ampiamente al di sotto del tasso soglia del 15,78% nella prima fase e dell'8,43% nella seconda fase (cfr. doc. di 4, 9, 10, 11 e 14 di parte convenuta, nonché perizia attorea a firma Meloni, pag. 4, che attesta il TSU all'8,43%); 2) che il sistema antiusura introdotto dalla legge 108/96 e dall'art. 644 cod.pen., obbligatoriamente interpretati alla stregua dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 394/2000, stabilisce che si intendano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, con l'effetto che nel nostro ordinamento ha rilevanza solo la cosiddetta ‘usura originaria’, vale a dire quella risultante alla data della pattuizione (e quindi a quella data prevedibile e punibile se usuraria);

ritenuta, poi, l'infondatezza della doglianza attorea secondo la quale “...il piano di ammortamento come progettato ed allegato al contratto, e comunque la sua messa in esecuzione, evidenzia la presenza di interessi anatocistici” (cfr. atto di citazione pag. 6 nonché perizia attorea Blue Line, pag.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano, n.645 dell' 11 maggio 2020

6), da interpretarsi, ragionevolmente, nel senso di ritenere che strutturalmente l'ammortamento c.d. alla francese determini l'applicazione di anatocismo illecito;

osservato che il piano di ammortamento del mutuo cd. di assegnazione oggetto di causa evidenzia l'incidenza del tasso di interesse sul meccanismo di ammortamento del finanziamento (alla francese, con capitale crescente e interessi decrescenti) e, in particolare, su ciascuna singola rata, si da palesare l'infondatezza non solo dell'assunto attoreo di indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, ma anche dell'assunto di preteso anatocismo, tenuto conto del tipo di ammortamento pattuito (come detto, alla francese: vedi perizia attorea OMISSIS, pagg. 4 e 6, ove viene dato espressamente atto trattarsi di ammortamento alla francese, nonché doc. 2 di parte convenuta, relativo al piano di ammortamento, anche allegato alla perizia attorea a firma OMISSIS);

osservato, invero, che, nel tipo di ammortamento in esame, ogni singola rata d'ammortamento è composta da una quota interessi (decrescente) e da una quota capitale (crescente), sicché il capitale residuo si riduce progressivamente e dato atto che, in tale modello di ammortamento, gli interessi di periodo vengono calcolati SOLO sul capitale residuo, che si riduce progressivamente;

osservato che quanto precede consente di affermare in iure che nel caso di ammortamento cd. alla francese: i) si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto all'anatocismo, nel quale strutturalmente si assiste al progressivo aumento del capitale su cui vengono calcolati gli interessi; ii) difetta in sede genetica del negozio il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come 'scaduto' sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.civ. (cfr. Trib. Verona, sez. III, 24/3/15);

osservato che sulla inconfigurabilità dell'anatocismo nei sistemi di mutuo con ammortamento cd. alla francese si è formato nel tempo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, cui qui è sufficiente rimandare adesivamente per relationem (cfr. oltre a Trib. Verona 26/03/19, Trib. Verona 13/6/16 e Trib. Verona 20/6/16, di questo stesso giudice, cfr. ex multis Trib. Livorno 3/1/19 n. 5; Trib. Cassino 4/12/18 n. 1340; Trib. Roma 14/3/18 n. 5765; Trib. Terni 3/1/18 n. 6; Trib. Bologna 24/6/17 n. 1292; Trib. Roma 13/4/17 n. 7495; Trib. Lucca 18/2/17 n. 407; Trib. Milano 8/3/16; Trib. Padova 12/1/16; Trib. Treviso 12/1/15; Trib. Novara 8/10/15; Trib. Bologna 24/2/16; Trib. Mantova 11/3/14; Trib. Pescara 10/4/14; Trib. Torino 17/12/14);

osservato conclusivamente che nel contratto di mutuo 'di assegnazione' in esame, regolato con ammortamento cd. alla francese, deve escludersi qualsiasi fenomeno anatocistico, con la conseguenza che la relativa pattuizione contrattuale deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per violazione dell'art. 1283 cod.civ.;

osservato, sul tema, che, rispetto all'ipotesi di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, nemmeno può parlarsi di illegittimo anatocismo in relazione all'applicazione di interessi su una quota capitale a sua volta composta di interessi (cfr. atto di citazione, pag. 5-6);

richiamato per completezza l'orientamento secondo il quale, in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma, integra astrattamente un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 cod.civ., non essendo ipotizzabili, con riferimento alla disciplina dell'art. 1283 cod.civ., né usi contrari successivi all'entrata in vigore del codice civile, per la natura imperativa della norma e quindi impeditiva del riconoscimento di pattuizioni e di comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente, né usi anteriori al 1942, non esistendo usi che, nel campo specifico del mutuo bancario, consentivano l'anatocismo oltre i limiti previsti dall'art. 1283 cod.civ. (cfr. Cass. sez. III 20/2/03 n. 2593);

osservato, tuttavia, che la delibera CICR del 9 febbraio 2000 (emessa in attuazione del previgente disposto dell'art. 120, comma 2, del T.U.B., introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, ed applicabile al finanziamento in esame razione temporis), dopo aver previsto che "...nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi" (art. 1), precisa all'art. 3 i limiti dell'anatocismo nell'ambito dei finanziamenti con piano di rimborso rateale, statuendo che "...in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

MUTUO: la commissione di stipulazione è pienamente legittima e non ha funzione di una penale

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano, n.645 dell' 11 maggio 2020

se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica” (comma 1); ritenuto che, in forza di tali disposizioni, divenute efficaci dal 22 aprile 2000 e che si applicano ai contratti di finanziamento stipulati sia dalle banche che dagli intermediari finanziari, inclusi quindi i mutui bancari, gli interessi corrispettivi compresi nelle rate di finanziamento scadute possono essere capitalizzati, anche laddove il mancato pagamento determini la risoluzione del contratto di finanziamento, purché il contratto lo preveda;

ritenuto, pertanto, che, nel panorama normativo vigente alla data di stipulazione del contratto in esame, la deroga al disposto dell'art. 1283 cod.civ. era consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario purché in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi (cfr. Cassazione civile, sez. I, n. 11400 del 22/05/2014);

osservato che, nel caso di specie, una pattuizione di tal fatta è contenuta nell'art. 3 del contratto di mutuo, comma 4 (cfr. contratto di mutuo, sub doc. 4 di parte convenuta, ove si prevede espressamente che la mora sia calcolata su tutti gli importi arretrati, quindi anche sulla quota interessi di ciascuna rata);

osservato che, trattandosi di pattuizione inserita nel corpo dello stesso contratto di mutuo, essa deve pacificamente ritenersi anteriore al sorgere del credito per interessi;

ritenuto che, in parte per le medesime ragioni sopra esaminate, debba ritenersi infondato anche l'assunto attoreo di pretesa usurarietà del tasso di interesse stabilito nel mutuo considerando nel calcolo del TEG tutti gli oneri gravanti sul finanziamento, ivi compresa la 'commissione di estinzione anticipata' (cfr. atto di citazione, pag. 10-11);

richiamato, a tale riguardo, l'art. 5, 5 comma, del contratto di mutuo oggetto di causa (cfr. doc. 4 della banca) che, per la prima fase di finanziamento senza ammortamento, prevede una commissione di estinzione anticipata pari al 4% della quota capitale restituita anticipatamente, mentre, per la seconda fase di mutuo di assegnazione con piano di ammortamento alla francese, prevede la possibilità del cliente di rimborsare il capitale senza l'applicazione di alcuna commissione, in conformità all'art. 120 ter T.U.B.;

osservato che, con riferimento alla prima fase del finanziamento, detta clausola evidenzia l'importo che il mutuatario si impegna a pagare al mutuante in corrispettivo dell'esercizio del diritto di recesso anticipato dal contratto a tempo determinato, sicché essa integra una ipotesi di multa penitenziale (cfr. art. 1373, 3 comma, cod.civ.);

osservato che la detta multa penitenziale non risulta in alcun modo collegata all'erogazione del credito nel senso di cui all'art. 1, comma 4, della L. 108/96, (che dispone espressamente che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (...) collegate all'erogazione del credito”), poiché essa risulta in realtà collegata esattamente al fenomeno inverso, vale a dire alla restituzione del mutuo, essendo pattuita proprio quale corrispettivo dell'esercizio del diritto di estinzione anticipata del contratto, sì che tale rilievo (inesistenza di collegamento funzionale con l'erogazione del credito) sarebbe da solo sufficiente a giustificare la non ricomprensione della multa penitenziale tra gli elementi da computarsi per l'individuazione del TAEG;

ritenuto, poi, che per detta commissione/multa penitenziale valgano mutatis mutandis le stesse ragioni sopra evidenziate con riferimento agli interessi di mora per la relativa esclusione dal calcolo del TEG, tenuto conto che anche la multa penitenziale (come gli interessi di mora) non è dovuta dal momento dell'erogazione del credito né in collegamento con l'erogazione medesima, ma solo a seguito di un evento (restituzione dell'importo mutuato prima della scadenza) che, dal punto di vista della banca (che fonda il profitto sul mutuo proprio sulla durata dell'ammortamento e sul conseguente pagamento di interessi nel tempo), opera alla stessa stregua di un mancato adempimento da parte del cliente (che viene appunto 'compensato' con il pagamento della multa), sicché anche in questo caso può dirsi che l'esclusione dal TEG evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo, tenuto anche conto che, alla stessa stregua degli interessi di mora (del cui presupposto costitutivo - l'inadempimento - non si conosce nè l'an nè il quando), non è dato sapere in anticipo se la multa sarà pagata in corso di rapporto né quando, per la semplice ragione che non è dato di sapere alla stipula del mutuo se e quando il mutuatario eserciterà il diritto di recesso anticipato;

osservato che tanto basta per la valutazione di infondatezza del relativo assunto attoreo;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano, n.645 dell' 11 maggio 2020

ritenuto, poi, che non possa trovare accoglimento la parallela doglianza attorea di pretesa di usurarietà del contratto di mutuo per mancato computo nel TAEG del costo di assicurazione obbligatoria; richiamato il contenuto del contratto di mutuo oggetto di causa, che, all'art. 2, 2 comma, prevede che "L'erogazione del mutuo potrà avvenire solo dopo che a BHW sarà pervenuta la seguente documentazione (...) prova della stipula di un'assicurazione contro l'incendio in merito all'immobile ipotecato";

dato atto che la stessa parte convenuta riconosce che gli attori hanno effettivamente sottoscritto una polizza assicurativa per il rischio da scoppio e incendio dell'immobile ipotecato (cfr. comparsa di risposta, pag. 33);

osservato che parte attrice ha svolto sul punto deduzioni assolutamente generiche, senza in alcun modo individuare non solo il costo di assicurazione che si assume determinare il superamento della soglia usura (poiché l'atto di citazione con riguardo a tale tema si limita ad asserire in via di principio che il costo di assicurazione obbligatoria fa lievitare il TAEG, pag. 14, omette ulteriori specificazioni), ma senza nemmeno indicare quale sarebbe la soglia d'usura oggetto di superamento e senza produrre i decreti ministeriali trimestrali relativi alle soglie d'usura per le distinte categorie di finanziamento che, come noto, sono provvedimenti amministrativi non soggetti al principio *iura novit curia* (Cass. sez. III 30/01/19, n. 2543);

ritenuto che l'estrema genericità e stringatezza delle deduzioni di parte attrice in ordine alla pretesa natura usuraria del mutuo per mancato computo nel TAEG della spesa di assicurazione obbligatoria, unitamente all'approccio del tutto teorico e standardizzato al tema in esame, ne impedisca in radice ogni valutazione di concreta fondatezza, dovendo anche escludersi che, a fronte di una così grave carenza di allegazione, l'eventuale perizia contabile di parte a firma OMISSIS (che, nella specie, nulla dice sul punto) possa supplire al mancato assolvimento dell'obbligo di parte attrice di dedurre prima ancora che provare i fatti che costituiscono le ragioni della domanda implicitamente ricavabile dall'art. 2697 cod.civ., tenuto conto che la produzione documentale opera eventualmente sul piano probatorio e non su quello assertivo, che viene soddisfatto solo attraverso la declinazione nell'atto introduttivo (e comunque, quanto alla precisazione e modificazione della domanda, nei limiti della barriera preclusiva del processo ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., che nel caso in esame nulla aggiunge sul tema in esame) di compiute e precise allegazioni in fatto;

ritenuto che quanto sopra sia sufficiente al rigetto per infondatezza del corrispondente assunto attoreo; ritenuto, infine, che non possa trovare accoglimento l'assunto attoreo di pretesa illegittimità della commissione denominata "diritto di stipula", pari all'1% del capitale mutuato, che parte attrice assume dovuta all'atto dell'erogazione delle somme e non restituita in caso di scioglimento anticipato del vincolo, e quindi assimilabile ad una penale e priva di giustificazione causale;

richiamato, innanzitutto, quanto esaurientemente illustrato da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. pagg. 14 3e ss.) circa la struttura e il funzionamento dei singoli distinti rapporti costituenti il mutuo oggetto di causa;

evidenziata l'assoluta genericità della doglianza di parte attrice, che lamenta l'illegittimità del 'diritto di stipula' senza in alcun modo analizzarne la funzione in seno al rapporto oggetto di causa;

osservato, a tale riguardo, che detto pagamento - diversamente da quanto assume parte attrice, che lo collega erroneamente all'erogazione delle somme date a mutuo - è previsto al momento della conclusione del contratto di risparmio edilizio (cfr. doc.ti 2 e 3 della banca), che è il contratto (fase prima) con il quale il cliente si impegna ad effettuare versamenti mensili per un periodo di tempo stabilito al fine di accumulare risparmi per il successivo acquisto della propria unità abitativa tramite un mutuo (fase seconda) a tasso agevolato;

osservato, pertanto, che il diritto di stipula, in conformità al programma contrattuale voluto dalle parti, si risolve in un corrispettivo del contratto di risparmio edilizio, nell'accesso al quale trova tout court la propria giustificazione causale, sicché non può in alcun modo essere equiparato alla clausola penale di cui all'art. 1382 cod.civ., che è la clausola con la quale le parti convengono di predeterminare la misura del risarcimento del danno per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, tenuto conto che, nel caso del 'diritto di stipula', non si è in presenza di un inadempimento;

ritenuta, infine, la condivisibilità degli argomenti spesi da parte convenuta - qui richiamati dal giudice adesivamente per relationem - a sostegno della inapplicabilità al caso di specie delle norme di cui agli artt. 120 bis e 120 ter del T.U.B. (cfr. pag. 42 e 43 della comparsa di costituzione risposta);

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Eugenia Tommasi Di Vignano, n.645 dell' 11 maggio 2020

ritenuto che da tali argomenti si ricavi l'infondatezza anche dell'ulteriore assunto attoreo di pretesa nullità del contratto per indeterminatezza della durata delle singole fasi del rapporto di mutuo, tenuto conto che i contratti oggetto di causa hanno una durata predeterminata e certa, essendo il contratto di risparmio strutturalmente destinato ad estinguersi con l'assegnazione e l'erogazione del mutuo ed essendo il momento dell'assegnazione determinato fin dall'origine, per l'ipotesi del rispetto da parte del cliente del concordato piano di risparmio;

ritenuto che tutte le considerazioni che precedono siano sufficienti al rigetto per infondatezza di ogni domanda attorea;

osservato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della causa come prospettato in atto di citazione (valore indeterminato) e dell'attività svolta (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria al 100%).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: rigetta ogni domanda attorea.

Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere BANCA le spese di lite, che si liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA.

Verona, 02/04/20

IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*